

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	
	(Provincia di Firenze)	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO	
	D’INFANZIA QUERCETO E DEL SUPPORTO FUNZIONALE PER LA	
	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA	
	INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE A GESTIONE DIRETTA	
	REP. 20548	
	L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre, nella residenza	
	comunale di Sesto Fiorentino, davanti a me, Dott.ssa Paola Anzilotta, Segretario	
	Generale del Comune, nominata dal Ministero degli Interni – Dipartimento per gli	
	Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con	
	provvedimento di assegnazione n. 13028 del 22 settembre 2016 e a seguire con	
	Decreto sindacale n. 31 del 27 settembre 2016, autorizzata al rogito degli atti del	
	Comune in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del	
	T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, senza l’assistenza dei	
	testimoni per avervi i Signori intervenuti, d’accordo tra loro e con il mio consenso,	
	espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:	
	- da una parte l’Avv. <b>Franco Zucchermaglio</b> , nato a Bolzano il primo maggio	
	1965, in qualità di Dirigente <i>ad interim</i> del Settore Politiche Educative, Culturali e	
	Sportive, giusto decreto sindacale n. 18 del 30 settembre 2019, del <b>Comune di Sesto</b>	
	<b>Fiorentino</b> (c.f./P.IVA: 00420010480) domiciliato per la qualifica presso il Palazzo	
	Comunale, in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, ai sensi dell’art. 27 del	
	vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, d’ora in	
	poi denominato per brevità <i>Amministrazione</i> ;	

	- dall'altra il Sig. Massimo Muratori, nato a Firenze il 31 marzo 1955, in qualità di	
	Presidente della <b>ARCA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'</b>	
	<b>LIMITATA</b> (c.f./P.IVA: 03382330482) con sede in Firenze Via Aretina 265,	
	cooperativa iscritta all'Albo Regione Toscana Cooperative Sociali Sezione A) con	
	decreto n. 1194 del 29 settembre 1994, modificato con A.D. n. 1454 del giorno 11	
	maggio 2006, d'ora in poi denominato per brevità <i>Affidatario</i> .	
	<b>Premesso:</b>	
	- che con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali R.G. n.	
	846/2016 è stata dichiarata aggiudicatario definitivo dell'affidamento della gestione	
	del Nido d'Infanzia Querceto e del supporto funzionale per la gestione integrata dei	
	servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale a gestione diretta per il	
	periodo dal primo settembre 2016 al 31 agosto 2019 ARCA Cooperativa Sociale	
	a.r.l.;	
	- che in data 31 ottobre 2016, repertorio 20447, registrato all'Agenzia delle Entrate –	
	Ufficio Territoriale di Firenze – il 4 novembre 2016 al numero 27, Serie 2A, è stato	
	stipulato il relativo contratto;	
	- che l'art. 2 del suddetto contratto prevede espressamente che l'Amministrazione	
	può avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del	
	Dlgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori tre anni;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore Politiche Educative, Culturali e	
	Sportive n. 1071 del giorno 8 agosto 2019 è stato disposto tale rinnovo ed approvato	
	lo schema del presente atto;	
	- che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita	
	l'informazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione	
	Antimafia del Ministero dell'Interno, prot. n.	

	PR FIUTG_Ingresso_0123129_20190903 datata 24 ottobre 2019, in atti del	
	Comune;	
	- che in base agli accertamenti eseguiti dalla stazione appaltante l’Affidatario risulta	
	in regola col versamento dei contributi dovuti all’INPS e all’INAIL, come risulta dal	
	DURC ON LINE prot. INPS 17563479 con validità fino al giorno 11 febbraio 2020,	
	conservato agli atti del servizio competente;	
	- che l’avvio dell’esecuzione del servizio in data 1 settembre 2019 risulta dal verbale	
	redatto e sottoscritto da Affidatario e Amministrazione il 29 agosto 2019,	
	protocollato agli atti del Comune al n. 55884/2019 e conservato agli atti del Servizio	
	competente;	
	<b>Tutto ciò premesso</b>	
	in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1071/2019 fra le suddette parti si	
	conviene e si stipula quanto segue.	
	<b>Art. 1 – Oggetto del contratto</b>	
	Il Comune di Sesto Fiorentino, come sopra rappresentato, affida a ARCA –	
	Cooperativa Sociale a.r.l., la gestione del Nido d’Infanzia QUERCETO e del	
	supporto funzionale per la gestione integrata dei servizi educativi per la prima	
	infanzia a titolarità comunale a gestione diretta.	
	Le modalità di esecuzione sono quelle descritte nel capitolato speciale approvato con	
	determinazione dirigenziale R.G. n. 555/2016 nonché nel progetto costituente	
	l’offerta tecnica presentata in sede di gara, che depositati agli atti e sottoscritti	
	digitalmente dalle parti per integrale accettazione e conoscenza, si intendono facenti	
	parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.	
	<b>Art. 2 – Durata e decorrenza</b>	
	Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal primo settembre 2019 fino	

	al 31 agosto 2022, subordinatamente alla corretta esecuzione dei servizi.	
	Il presente contratto non potrà essere in alcun modo rinnovato o prorogato né	
	espressamente né tacitamente, se non per il tempo necessario per l'esperimento della	
	nuova procedura d'appalto.	
	<b>Art. 3 – Corrispettivo</b>	
	Il corrispettivo dell'appalto per il periodo primo settembre 2019 fino al 31 agosto	
	2022 è pari ad € 1.694.526,51 (unmilione seicentonovanta-	
	quattromilacinquecentoventisei/51) oltre ad € 14.000,00 (quattordicimila/00) per	
	oneri della sicurezza, per un totale di 1.708.526,51	
	(unmilione settecento ottomilacinquecentoventisei/51) oltre IVA a norma di legge, ed	
	è comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel Capitolato Speciale e offerte nel	
	Progetto Tecnico presentato in sede di gara.	
	Il compenso stabilito nell'offerta rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo	
	contrattuale, salvo l'adeguamento annuale del prezzo sulla base dell'indice ISTAT	
	FOI di aumento del costo vita e gli eventuali adeguamenti del costo contrattuale del	
	personale impiegato derivanti da intervenuta sottoscrizione ed applicazione del	
	nuovo C.C.N.L. – avendo come riferimento le apposite tabelle emanate dal	
	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o accordi integrativi territoriali. Si	
	specifica che l'adeguamento, in caso di rinnovo CCNL, sarà riconosciuto al netto	
	degli aumenti ISTAT eventualmente erogati nel periodo di vigenza contrattuale.	
	Il valore stimato del contratto, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016,	
	ammonta a complessivi € 1.708.526,51 (unmilione settecento ottomila-	
	cinquecentoventisei/51) oltre IVA a norma di legge.	
	Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del	
	contraente, l'Affidatario si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e	

	condizioni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, per un periodo non	
	superiore a 120 giorni.	
	<b>Art. 4 – Fatturazione delle prestazioni e pagamento del corrispettivo</b>	
	Il corrispettivo sarà calcolato mensilmente dividendo l'importo netto a base d'asta	
	per i mesi della durata contrattuale e sarà pagato dall'Amministrazione comunale	
	posticipatamente ad emissione di regolare fattura da parte dell'Affidatario,	
	omnicomprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti dal	
	capitolato.	
	Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato e sarà	
	effettuato previo controllo della regolarità delle prestazioni eseguite da parte del	
	Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona del Responsabile P.O. dei	
	Servizi Educativi all'Infanzia del Comune di Sesto Fiorentino.	
	Le fatture mensili dovranno avere formato digitale e pervenire al Comune di Sesto	
	Fiorentino esclusivamente attraverso lo SDI, predisposto dall'Agenzia delle Entrate.	
	Le fatture dovranno contenere il Codice Univoco Ufficio: UF9J0S.	
	Il pagamento avviene di norma entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.	
	Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.	
	L'Affidatario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi	
	finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.	
	In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un	
	conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il	
	presente contratto.	
	L'Affidatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto	
	corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le	

	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.	
	L'Affidatario nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della	
	filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.	
	Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge	
	136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del	
	medesimo articolo 3.	
	Ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto, si dà atto che il	
	CIG derivato è 8024663166.	
	L'Amministrazione Comunale provvede al pagamento del corrispettivo, previa	
	verifica della regolarità e contributiva e retributiva. In caso di inadempienza	
	contributiva e retributiva relativa all'affidatario o ad altro soggetto impiegato	
	nell'esecuzione del contratto è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione	
	Appaltante come disciplinato dagli artt. 4 e 6 del DPR n. 207/2010.	
	<b>Art. 5 – Progetto e modalità di svolgimento del servizio</b>	
	La gestione del servizio deve riferirsi e perseguire le finalità e gli obiettivi indicati	
	nella L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. <i>Testo unico della normativa della Regione Toscana in</i>	
	<i>materia di educazione, istruzione e orientamento, formazione professionale e lavoro</i>	
	e relativo Regolamento di esecuzione n. 41/R/2013 e ss.mm.ii.	
	L'esecuzione del servizio deve avvenire altresì in modo conforme ai requisiti	
	previsti dalla normativa comunale per l'accreditamento dei servizi per la prima	
	infanzia, al Piano educativo comunale, alle Linee guida del Progetto Pedagogico e	
	del Progetto educativo: percorsi di apprendimento, adottate dal Comune di Sesto	
	Fiorentino, al Capitolato Speciale e al Progetto Tecnico-Organizzativo presentato	

dall’Affidatario.

#### **Art. 6 – Varianti del contratto**

Sono ammesse variazioni al contratto nei casi e con le modalità di cui all’art. 311 del DPR 207/2010.

#### **Art. 7 – Personale**

Per tutto quanto attiene al personale impiegato nei servizi si rimanda agli artt. 9, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 27 e 28 del Capitolato Speciale. L’Affidatario dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi causa con le modalità di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale e conformemente a quanto previsto dal Progetto Tecnico-organizzativo presentato in sede di gara.

#### **Art. 8 – Indirizzo e controllo sull’attività e rappresentanza dell’Affidatario**

L’Amministrazione eserciterà, tramite la struttura comunale di riferimento, le proprie funzioni di indirizzo e controllo, secondo quanto previsto dall’art. 19 del Capitolato Speciale.

L’Affidatario è tenuto a garantire il costante raccordo con l’Ufficio Servizi all’Infanzia mediante la figura di un referente ovvero Coordinatore pedagogico che dovrà rapportarsi con la P.O. Responsabile dei Servizi Educativi all’Infanzia e Responsabile Qualità dell’Amministrazione, in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto.

#### **Art. 9 – Tutela della privacy**

L’Affidatario e il personale da questi impiegato nello svolgimento del servizio sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di privacy nonché a mantenere la riservatezza e il segreto d’ufficio su ogni fatto o circostanza riguardante l’utenza ospitata di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento dello stesso servizio oggetto d’appalto.

	Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'Affidatario dovrà necessariamente	
	trattare dati personali per conto del Comune di Sesto Fiorentino.	
	Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in	
	particolare, dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'art. 29 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, così	
	come modificato dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs 10	
	agosto 2018, n. 101, recante <i>Disposizioni per l'adeguamento della normativa</i>	
	<i>nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679</i> , l'Affidatario, all'atto	
	della sottoscrizione del presente contratto, viene designato quale <i>Responsabile</i>	
	<i>esterno del Trattamento</i> , assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale	
	ruolo.	
	Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Sesto	
	Fiorentino e che il designato del trattamento che vi compete è il Dirigente del Settore	
	Politiche Educative, Culturali e Sportive.	
	A seguito della designazione, l'Affidatario dovrà impegnarsi all'osservanza della	
	normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite	
	dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la	
	sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.	
	A tal fine l'Affidatario, dovrà provvedere alla designazione degli Incaricati del	
	trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto	
	dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi	
	nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto	
	delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo	
	alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare	
	riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e	



	procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distribuzione o perdita,	
	anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non censito o	
	non conforme alle finalità della raccolta.	
	<b>Art. 10 – Obblighi e responsabilità a carico dell’Affidatario</b>	
	In relazione agli obblighi e responsabilità a carico dell’Affidatario, si rimanda a	
	quanto stabilito negli 13 e 22 del Capitolato Speciale.	
	L’Affidatario si impegna inoltre a mantenere attivato un adeguato sistema	
	informatizzato di rilevazione delle presenze giornaliere dei bambini, per comunicare	
	tempestivamente alle famiglie le assenze non preventivamente comunicate, in linea	
	con la vigente normativa regionale (DPGR 30 luglio 2013 n. 41/R così come	
	coordinato con il DPGR n. 55/R 2018).	
	L’Affidatario è tenuto all’osservanza del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii e dell’art. 21 del	
	Capitolato Speciale.	
	<b>Art. 11 – Materiale d’uso e attrezzature</b>	
	L’Affidatario dovrà provvedere direttamente a tutte le prescrizioni previste dall’art.	
	23 del Capitolato Speciale.	
	<b>Art. 12 – Servizio mensa</b>	
	La preparazione e la fornitura dei pasti è a carico dell’Amministrazione comunale,	
	che ha affidato il servizio a ditta esterna.	
	L’affidatario, tramite apposito personale è tenuto ad effettuare la distribuzione e la	
	somministrazione dei pasti ai piccoli utenti, nonché alla registrazione delle presenze	
	alla mensa dei bambini e la prenotazione dei pasti con le modalità stabilite dal	
	Servizio Scolastico e Sportivo del Comune di Sesto Fiorentino.	
	La somministrazione dei pasti deve essere effettuata nel rispetto degli standard	
	igienici previsti dalle Leggi vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal	

	D.Lgs. 193/2007.	
	E' prevista la possibilità per il personale in servizio, di consumare il pranzo insieme	
	ai bambini: l'onere relativo al costo del pasto sarà posto a carico dell'Impresa	
	aggiudicataria che potrà fruire di una tariffa convenzionata pari a Euro 4,40 (al netto	
	di IVA) a pasto.	
	<b>Art. 13 – Consegna e riconsegna dei locali e delle attrezzature</b>	
	L'Amministrazione comunale, all'inizio del servizio, ha consegnato l'immobile in	
	cui ha sede il Nido d'Infanzia QUERCETO, mediante la sottoscrizione da parte di	
	entrambe le parti contraenti di apposito verbale redatto in duplice copia, di cui una	
	agli atti dell'Amministrazione e l'altra per l'Affidatario. Detta struttura è stata	
	consegnata nello stato in cui si trovava, la cui valutazione è stata effettuata in sede	
	del sopralluogo, di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale. Alla scadenza del	
	contratto, l'Affidatario si obbliga a riconsegnare all'Amministrazione i locali e gli	
	impianti ad essi connessi, le attrezzature e gli utensili perfettamente funzionanti	
	tenuto conto dell'usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.	
	<b>Art. 14 – Mantenimento dello stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature</b>	
	L'Affidatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai	
	locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione	
	all'Amministrazione comunale e conseguente autorizzazione scritta di quest'ultima.	
	Sono a carico dell'Affidatario le spese di manutenzione indicate all'art. 14 del	
	Capitolato speciale.	
	<b>Art. 15 – Forma delle comunicazioni</b>	
	Le comunicazioni fra l'Affidatario e l'Amministrazione comunale avverranno nella	
	forma concordata in questo atto, privilegiando, per quanto possibile, l'utilizzo degli	
	strumenti informatici e telematici e in particolare della posta elettronica anche	

certificata.

#### **Art. 16 – Sciopero preavviso e interruzioni del servizio**

In caso di sciopero dei propri dipendenti l’Affidatario è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva con almeno 5 (cinque) giorni di calendario di preavviso. Nulla è dovuto all’Affidatario in caso di mancata apertura del servizio.

L’importo della prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza.

#### **Art. 17 – Divieto di cessione e di subappalto**

Per la cessione del contratto e del credito si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

E’ vietato subappaltare il servizio o parti di esso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e come dichiarato in sede di gara.

#### **Art. 18 – Inadempimenti, risoluzione del contratto, responsabilità dei danni**

Le modalità di accertamento e l’eventuale risarcimento del danno sono stabilite dall’art. 28 del Capitolato.

Ogni inadempienza agli obblighi del contratto sarà specificamente contestata nei tempi e nei modi di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale.

L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi espressamente indicati allo stesso art. 22 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 19 – Penalità**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali saranno applicate, con atto del

	Dirigente del Settore Politiche Educative, Culturali e Sportive, le penali previste	
	dall'art. 27 del Capitolato Speciale, secondo le modalità in esso descritte.	
	<b>Art. 20 – Cauzione definitiva e garanzie</b>	
	L'affidatario ha presentato gli atti di variazione/appendice n. 1 del 2 settembre 2019	
	e n. 2 del 20 novembre 2019, relativi alla polizza fideiussoria n. 2233/96/147261907	
	rilasciata da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Grandi Clienti e Broker/2233 in	
	data 31 agosto 2016, con i quali è stato modificato l'importo della somma garantita,	
	prestata per € 68.341,06, e prorogata la scadenza fino al 28 febbraio 2023 con l'atto	
	di variazione n. 1 e modificato il codice CIG con l'atto di variazione n. 2.	
	Le modalità di svincolo sono quelle previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.	
	L'Affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi	
	dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli	
	utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante che di terzi, durante il	
	periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni	
	responsabilità ed onere.	
	L'Affidatario ha presentato un'adeguata copertura assicurativa, specificamente	
	riferita ai seguenti rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto:	
	- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso per danni arrecati a terzi (tra cui	
	l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione	
	all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e	
	complementari, nessuna esclusa né eccettuata;	
	- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da	
	Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri	
	collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Affidatario si avvalga),	
	comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna	

	esclusa nè eccettuata.	
	Tale polizza prevede anche l'estensione al cosiddetto <i>Danno Biologico</i> , l'estensione	
	ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la <i>Clausola</i>	
	<i>di Buona Fede INAIL</i> .	
	A tale riguardo l'Affidatario ha presentato copia della polizza n.	
	1/2233/60/73386126/29 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia Grandi	
	Clienti e Broker – cod. ag. 1/2233 sub ag. 159, in data 22 gennaio 2019 con	
	massimale unico di €. 5.000.000,00.	
	Inoltre l'Affidatario ha presentato copia della polizza assicurativa n. 147262689/5	
	rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia Grandi Clienti e Broker cod. Ag.	
	1/2233 sub Ag. 159, in data 12 settembre 2019, contro gli infortuni dei bambini	
	utenti del servizio e dei loro genitori e/o familiari nello svolgimento delle attività	
	educative ed extra-educative sia nelle sedi che durante tutte le attività promosse e	
	svolte sia durante la permanenza al nido che durante le gite o altre attività extra nido,	
	per un massimale a bambino pari a € 150.000,00 per morte, ad € 200.000,00 per	
	invalidità permanente, ad € 10.000,00 per rimborso spese sanitarie (di cui € 600,00	
	per rottura occhiali ed € 1.000,00 per rottura protesi varie).	
	L'Affidatario dà atto che trasmetterà, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza	
	dell'annualità delle suddette polizze, al Servizio competente le quietanze del premio	
	corrisposto per le polizze medesime, pena la sospensione del pagamento delle	
	fatture.	
	<b>Art. 21 – Recesso unilaterale</b>	
	L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere in ogni tempo del	
	contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno un	
	mese.	

	<b>Art. 22 – Elezione a domicilio</b>	
	A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del presente contratto, il domicilio	
	dell’Affidatario è quello indicato nell’istanza di partecipazione, il domicilio del	
	Comune di Sesto Fiorentino è presso il Palazzo comunale.	
	<b>Art. 23 – Controversie</b>	
	Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione del contratto, è	
	competente il Foro di Firenze.	
	L’Affidatario non potrà sospendere l’attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni	
	che l’Amministrazione comunale darà a causa di contestazioni che dovessero sorgere	
	fra le parti.	
	<b>Art. 24 – Rinvio a disposizioni di legge</b>	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle	
	norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.	
	<b>Art. 25 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati</b>	
	Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal	
	Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente	
	al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato	
	cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e	
	contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.	
	Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con	
	logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la	
	protezione dei dati.	
	In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE	
	679/2016.	
	Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail	

all'indirizzo [privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it](mailto:privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it).

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all'indirizzo <http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy> (dove scaricare l'informativa completa).

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011**

L'Affidatario dichiara di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del presente contratto qualora dovessero esser comunicate dalla Prefettura competente per territorio le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011.

#### **Art. 27 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Il presente contratto è risolto previa diffida, decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2014, esecutiva, e del *Codice di comportamento dei pubblici dipendenti* di cui al D.P.R. n. 62/2013. Copia degli stessi è già stata consegnata in sede di stipula del citato contratto Rep. 20447.

L'Affidatario è tenuto e si impegna a mettere detti codici a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore dell'Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

#### **Art. 28 – Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**

L'Affidatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui *all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*, sottoscritta il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze, e ne accetta incondizionatamente il

	contenuto e gli effetti. Copia dello stesso viene consegnata al contraente	
	contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.	
	<b>Art. 29 - Protocollo di intesa con le OO.SS.</b>	
	L’Affidatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d’intesa	
	sottoscritto il 4 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 50 del Codice dei Contratti, con le	
	organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in materia di appalti pubblici di lavori,	
	forniture e servizi e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, gli	
	obblighi, anche di comunicazione.	
	Copia dello stesso viene consegnata al contraente contestualmente alla sottoscrizione	
	del presente contratto.	
	<b>Art. 30 – Oneri fiscali e spese contrattuali</b>	
	Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché gli oneri	
	inerenti alla sua stipula, sono a carico dell’Affidatario, che le ha regolarmente pagate	
	come da provvisorio di entrata n. 19202/2019.	
	<b>Art. 31 – Registrazione del contratto</b>	
	Agli effetti fiscali, si chiede che sia applicata al presente atto l'imposta di registro in	
	misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad imposta I.V.A. e per il quale verranno	
	emesse regolari fatture.	
	Si dà atto che il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17	
	del D.Lgs. n. 460/1997, in quanto ARCA – Cooperativa Sociale a r.l. è	
	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e gode dei benefici di	
	cui al numero 9 delle norme speciali in appendice alla <i>Tabella D</i> della Legge n.	
	604/1962.	
	Il valore del presente atto è di € 1.708.526,51	
	(unmilionesettecentoottomilacinquecentoventisei/51).	



Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da personale di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su numero sedici pagine e parte della diciassettesima, l'ho pubblicato mediante lettura fattane alle parti che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di completa e reciproca accettazione passano con me Segretario rogante a sottoscriverlo digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

**Firmato IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

**Firmato L’AFFIDATARIO**

**Firmato IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE**

Ricevuta del: 25/11/2019 ora: 10:39:37

Utc: 1574674769717222

Utc\_string: 2019-11-25T10:39:29.717222+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 25/11/2019

Ora invio: 10:39:29

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 134984679

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: NZLPLA71R62F839X

Ufficio delle entrate competente:

T8X - Firenze - T8X Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00420010480

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 20548/2019 (del codice fiscale: NZLPLA71R62F839X)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 21678 del 25/11/2019

T8X Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Firenze

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro